Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2015/0270(COD)

4.3.2024

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi
(COM(2015)0586 – C8-0371/2015 – 2015/0270(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Othmar Karas

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi
(COM(2015)0586 – C8-0371/2015 – 2015/0270(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0586),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0371/2015),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2015/0270 (COD)

Proposta di

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea[1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

(1) Negli ultimi anni l'Unione ha compiuto progressi nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Per rilanciare la crescita economica nell'Unione, salvaguardare la stabilità del sistema bancario e tutelare i depositanti è essenziale un mercato interno dei servizi bancari meglio integrato.

(2) Il 18 ottobre 2012 il Consiglio europeo ha concluso che «alla luce delle sfide fondamentali che si trova ad affrontare, l'Unione economica e monetaria (UEM) dev'essere rafforzata per assicurare il benessere economico e sociale, nonché la stabilità e una prosperità duratura» e che «il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione e improntato all'apertura e alla trasparenza nei confronti degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, nonché al rispetto dell'integrità del mercato interno». A tal fine è stata istituita l'unione bancaria, supportata da un codice unico di norme sui servizi finanziari (Single Rulebook) completo e dettagliato per l'intero mercato interno. Il processo verso l'istituzione dell'unione bancaria è stato caratterizzato da apertura e trasparenza verso gli Stati membri non partecipanti e dal rispetto dell'integrità del mercato interno.

(3) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 20 novembre 2012 «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», affermava inoltre che l'interruzione del circolo vizioso tra emittenti sovrani, banche ed economia reale è fondamentale per il corretto funzionamento dell'UEM e sottolineava l'urgente necessità di misure aggiuntive e di ampia portata finalizzate alla realizzazione di un'unione bancaria pienamente operativa, che garantiscano al contempo il continuo corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e la libera circolazione dei capitali.

(4) Con il meccanismo di vigilanza unico («SSM») istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[3] per assicurare che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi negli Stati membri della zona euro e in quelli non appartenenti alla zona euro che scelgono di partecipare all'SSM («Stati membri partecipanti») sia attuata con coerenza ed efficacia, e con il meccanismo di risoluzione unico («SRM») istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 che garantisce un quadro

---

1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
3 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

coerente per la risoluzione delle banche in dissesto o a rischio di dissesto negli Stati membri partecipanti sono stati compiuti passi fondamentali per garantire l'efficiente funzionamento dell'unione bancaria, ma per completare l'unione bancaria sono tuttora necessari ulteriori passi.

(5) Nel giugno 2015 la relazione dei cinque presidenti sul tema “Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" ha rilevato che il sistema bancario unico può essere realmente tale solo se la fiducia nella sicurezza dei depositi bancari è la stessa indipendentemente dallo Stato membro in cui la banca opera. Ciò richiede sistemi unici per la vigilanza bancaria, la risoluzione delle banche e l'assicurazione dei depositi. La relazione dei cinque presidenti ha pertanto proposto di completare l'unione bancaria attraverso l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) come terzo pilastro di un'unione bancaria completa assieme alla vigilanza e alla risoluzione delle banche. Dovrebbero già essere prese in via prioritaria iniziative concrete in questa direzione, istituendo un sistema di riassicurazione a livello europeo per i sistemi nazionali di garanzia dei depositi (“SGD") come primo passo verso un approccio che prevede la completa messa in comune. L'ambito di applicazione di tale sistema di riassicurazione dovrebbe coincidere con quello dell'SSM.

(6) La recente crisi ha mostrato che il funzionamento del mercato interno può essere minacciato e che sussiste un crescente rischio di frammentazione finanziaria. Il dissesto di una banca di dimensioni relativamente importanti rispetto al settore bancario nazionale o il dissesto contemporaneo di una parte del settore bancario nazionale può rendere gli SGD nazionali vulnerabili in caso di crisi locali di grande portata, anche con i meccanismi di finanziamento aggiuntivo previsti dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. Tale vulnerabilità degli SGD nazionali alle grandi crisi locali può contribuire a stabilire tra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali un circolo vizioso che pregiudica l'omogeneità della tutela dei depositi e contribuisce a diminuire la fiducia tra i depositanti determinando instabilità sul mercato.

(7) L'assenza di un livello omogeneo di tutela dei depositanti può falsare la concorrenza e costituire un vero e proprio ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte degli enti creditizi nel mercato interno. Per il completamento del mercato interno dei servizi finanziari è pertanto essenziale un sistema comune di assicurazione dei depositi.

(7) Benché la direttiva 2014/49/UE migliori notevolmente la capacità dei sistemi nazionali di risarcire i depositanti, sono necessarie a livello dell'unione bancaria disposizioni più efficienti di garanzia dei depositi per garantire sufficienti mezzi finanziari a sostegno della fiducia di tutti i depositanti e quindi a salvaguardia della stabilità finanziaria. L'EDIS rafforzerebbe la resilienza dell'unione bancaria nei confronti di crisi future mediante una più ampia condivisione del rischio e offrirebbe pari protezione per i depositanti assicurati, sostenendo così il corretto funzionamento del mercato interno.

(9) I fondi utilizzati dai sistemi di garanzia dei depositi per rimborsare i depositanti dei depositi coperti indisponibili a norma dell'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi non costituiscono aiuti di Stato o aiuti del Fondo. Tuttavia, ove tali fondi siano utilizzati per la ristrutturazione degli enti creditizi

---

[4] Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

e costituiscano aiuti di Stato o aiuti del Fondo, devono rispettare l'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, rispettivamente, l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], che dovrebbe essere modificato a tal fine.

(10) Nonostante l'ulteriore armonizzazione introdotta dalla direttiva 2014/49/UE, gli SGD nazionali mantengono determinate opzioni e facoltà discrezionali, anche con riguardo a taluni elementi essenziali quali i livelli-obiettivo, i fattori di rischio da applicare nella valutazione dei contributi degli enti creditizi, i periodi di rimborso o l'utilizzo dei fondi. Tali differenze tra norme nazionali possono ostacolare la libera prestazione dei servizi e creare distorsioni della concorrenza. In un settore bancario altamente integrato, sono necessarie norme e impostazioni uniformi per assicurare un solido e coerente livello di protezione dei depositanti in tutta l'Unione e così garantire l'obiettivo della stabilità finanziaria.

(11) L'istituzione dell'EDIS, con poteri decisionali, di sorveglianza e di applicazione centralizzati e affidati al Comitato di risoluzione unico («Comitato»), sarà fondamentale per raggiungere l'obiettivo di un quadro armonizzato di garanzia dei depositi. L'applicazione uniforme dei requisiti di garanzia dei depositi negli Stati membri partecipanti risulterà rafforzata dal fatto di essere stata affidata a siffatta autorità centrale. In questo modo, il funzionamento dell'EDIS dovrebbe facilitare il processo di armonizzazione nel settore dei servizi finanziari, sostenendo e mettendo a disposizione un quadro per l'elaborazione e la successiva attuazione di norme uniformi in materia di meccanismi di garanzia dei depositi.

(12) Inoltre, l'EDIS fa parte del più ampio insieme di norme dell'UE che armonizzano la vigilanza prudenziale, il risanamento e la risoluzione, che sono aspetti complementari del mercato interno dei servizi bancari. La vigilanza può essere efficace e significativa soltanto se viene creato un adeguato sistema di assicurazione dei depositi, corrispondente agli sviluppi nel settore della vigilanza. L'EDIS è quindi strumento di un più ampio processo di armonizzazione e i suoi obiettivi sono strettamente connessi al quadro dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale e risanamento e risoluzione la cui applicazione centralizzata è interdipendente. Ad esempio, è necessario un adeguato coordinamento a livello di vigilanza e garanzia dei depositi nei casi in cui la Banca centrale europea («BCE») prevede di ritirare un'autorizzazione a un ente creditizio o qualora un ente creditizio non rispetti l'obbligo di essere membro di un SGD. È necessario un analogo livello elevato di integrazione tra le azioni di risoluzione e i compiti di assicurazione dei depositi attribuiti al Comitato.

(13) Il presente regolamento si applica unicamente alle banche la cui autorità di vigilanza centrale è la BCE o l'autorità nazionale competente negli Stati membri la cui moneta è l'euro e negli Stati membri la cui moneta non è l'euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013. L'ambito di applicazione del presente regolamento è legato a quello del regolamento (UE) n. 1024/2013. Tenendo anzi presente il significativo livello di interconnessione fra i compiti di vigilanza attribuiti all'SSM e le azioni di garanzia dei depositi, l'introduzione di un sistema centrale di vigilanza a norma dell'articolo 127, paragrafo

[5] Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea assume per gli Stati membri partecipanti un'importanza fondamentale nel processo di armonizzazione della garanzia dei depositi. Il fatto di essere soggette alla vigilanza dell'SSM è un elemento specifico che colloca le entità rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1024/2013 in una posizione oggettivamente distinta e ben caratterizzata ai fini della garanzia dei depositi. È necessario adottare misure per l'istituzione di un sistema unico di assicurazione dei depositi valido per tutti gli Stati membri che partecipano all'SSM, al fine di agevolare un funzionamento adeguato e stabile del mercato interno.

(14) Per assicurare il parallelismo con l'SSM e l'SRM, l'EDIS dovrebbe applicarsi agli Stati membri partecipanti. È opportuno escludere dall'EDIS le banche stabilite negli Stati membri che non partecipano all'SSM. Finché in un dato Stato membro la vigilanza resta al di fuori dell'SSM, tale Stato membro dovrebbe mantenere anche la responsabilità di assicurare la tutela dei depositanti dalle conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio. Via via che aderiscono all'SSM gli Stati membri dovrebbero essere automaticamente inseriti anche nell'EDIS. L'EDIS potrebbe potenzialmente arrivare a coprire l'intero mercato interno.

(15) Per garantire condizioni di parità nel mercato interno nel suo complesso, il presente regolamento è coerente con la direttiva 2014/49/UE. Esso integra le norme e i principi di tale direttiva al fine di garantire che l'EDIS funzioni correttamente e che disponga di adeguate risorse finanziarie. Il diritto materiale da applicare alla garanzia dei depositi nel quadro dell'EDIS sarà pertanto coerente con quello applicabile dagli SGD nazionali o dalle autorità designate degli Stati membri non partecipanti, armonizzato mediante la direttiva 2014/49/UE.

(16) Nei mercati finanziari integrati, ogni sostegno finanziario destinato a rimborsare i depositanti rafforza la stabilità finanziaria non solo nello Stato membro partecipante interessato ma anche negli altri Stati membri, impedendo alle crisi bancarie di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti. L'attribuzione al Comitato di compiti di assicurazione dei depositi non dovrebbe ostacolare in alcun modo il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe pertanto mantenere il suo ruolo e conservare gli attuali poteri e compiti: sviluppare e contribuire all'applicazione coerente della legislazione dell'Unione applicabile a tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di garanzia dei depositi in tutta l'Unione.

(17) L'EDIS dovrebbe trasformarsi progressivamente, nell'arco di un certo numero di anni, da un sistema di riassicurazione a un sistema di coassicurazione totalmente in comune. Nel quadro dell'azione di approfondimento dell'UEM, insieme ai lavori per la definizione di meccanismi di finanziamento-ponte per il Fondo di risoluzione unico (SRF) e per lo sviluppo di un sostegno comune di bilancio (“backstop"), questa fase è necessaria per ridurre i legami banche/emittenti sovrani nei singoli Stati membri mediante l'adozione di misure per la condivisione dei rischi tra tutti gli Stati membri dell'Unione bancaria, e rafforzare in tal modo l'Unione bancaria nel conseguimento del suo obiettivo principale. Tuttavia, tale condivisione dei rischi insita nelle misure volte a rafforzare l'Unione bancaria deve procedere in parallelo con misure di riduzione del rischio volte a spezzare in maniera più diretta il legame tra banche ed emittenti sovrani.

(18) L'EDIS dovrebbe essere istituito in tre fasi sequenziali, che prevedono innanzitutto un sistema di riassicurazione a copertura di una quota dell'ammanco di liquidità e dell'eccesso di perdite degli SGD partecipanti, seguito da un sistema di

coassicurazione a copertura di una quota progressivamente crescente dell'ammanco di liquidità e delle perdite degli SGD partecipanti per giungere infine a un sistema di assicurazione completa a copertura di tutto il fabbisogno di liquidità e di tutte le perdite dei sistemi di garanzia dei depositi partecipanti.

(19) Nella fase di riassicurazione, e al fine di limitare la responsabilità per il Fondo europeo di assicurazione dei depositi («Fondo di assicurazione dei depositi») e ridurre il rischio di azzardo morale a livello nazionale, l'intervento del Fondo di assicurazione dei depositi può essere chiesto solo se l'SGD nazionale ha raccolto i contributi ex ante secondo un preciso iter di finanziamento, e se prima esaurisce tali risorse. Tuttavia, nella misura in cui un SGD nazionale ha raccolto fondi superiori a quanto richiesto dall'iter di finanziamento, per poter ricevere la copertura dell'EDIS è sufficiente che consumi i fondi che era tenuto a raccogliere per rispettare l'iter di finanziamento. Di conseguenza, gli SGD che hanno raccolto fondi superiori a quelli necessari per rispettare l'iter di finanziamento non dovrebbero trovarsi in una situazione peggiore di quelli che hanno raccolto fondi non superiori ai livelli fissati dall'iter di finanziamento.

(20) Poiché il Fondo di assicurazione dei depositi, nella fase di riassicurazione, fornirebbe soltanto una fonte aggiuntiva di finanziamento e indebolirebbe soltanto il legame tra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali, senza tuttavia garantire pari livello di protezione per tutti i depositanti nell'Unione bancaria, la fase di riassicurazione dovrebbe, dopo tre anni, trasformarsi progressivamente in un sistema di coassicurazione e infine in un sistema di assicurazione dei depositi completamente in comune.

(21) Mentre le fasi di riassicurazione e coassicurazione avrebbero molte caratteristiche in comune, a garanzia della regolare evoluzione graduale, i pagamenti nella fase di coassicurazione sarebbero condivisi tra l'SGD nazionale e il Fondo di assicurazione dei depositi fin dal primo euro di perdita. Il contributo del Fondo di assicurazione dei depositi passerebbe progressivamente al 100%, realizzando dopo quattro anni la completa messa in comune del rischio dei depositanti in tutta l'Unione bancaria.

(22) L'EDIS dovrebbe essere dotato di meccanismi di salvaguardia che limitino il rischio di azzardo morale e assicurino che la copertura dell'EDIS intervenga solo quando gli SGD nazionali agiscono con prudenza. Innanzitutto, gli SGD nazionali dovrebbero rispettare gli obblighi loro imposti dal presente regolamento, dalla direttiva 2014/49/UE e dagli altri atti pertinenti del diritto dell'UE, in particolare l'obbligo di costituire i loro fondi conformemente all'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE, come ulteriormente specificato nel presente regolamento. Per beneficiare della copertura dell'EDIS, è necessario che gli SGD partecipanti raccolgano i contributi ex ante secondo un preciso iter di finanziamento. Ciò implica anche che, se l'SGD intende beneficiare dell'EDIS, è esclusa la possibilità di riduzione del livello-obiettivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE. In secondo luogo, in caso di evento di pagamento o se i suoi fondi sono utilizzati nella risoluzione, l'SGD nazionale dovrebbe sostenere una congrua quota delle perdite stesse. Dovrebbe pertanto essere tenuto a raccogliere contributi ex post dai suoi membri per ricostituire le sue risorse e a rimborsare l'EDIS nella misura in cui il finanziamento ricevuto inizialmente supera la quota di perdita a carico dell'EDIS. In terzo luogo, dopo un evento di pagamento, l'SGD nazionale dovrebbe massimizzare i proventi della massa fallimentare e rimborsare il Comitato, il quale dovrebbe disporre di poteri sufficienti per salvaguardare i suoi diritti. In quarto luogo, il Comitato dovrebbe avere il potere di

recuperare integralmente o parzialmente il finanziamento qualora un SGD partecipante non rispetti gli obblighi essenziali.

(23) Il Fondo di assicurazione dei depositi è un elemento fondamentale senza il quale non potrebbe realizzarsi la graduale costituzione dell'EDIS. Sistemi nazionali diversi di finanziamento non garantirebbero l'assicurazione omogenea dei depositi in tutta l'Unione bancaria. Nel corso delle tre fasi, il Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe contribuire a garantire il ruolo stabilizzatore degli SGD, un livello elevato e uniforme di protezione per tutti i depositanti in un quadro armonizzato per tutta l'Unione e ad evitare la creazione di ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali o distorsioni della concorrenza nel mercato interno a causa di livelli di protezione diversi a livello nazionale.

(24) Il Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe essere finanziato da contributi diretti delle banche. Le decisioni adottate nell'ambito dell'EDIS che prevedono il ricorso al Fondo di assicurazione dei depositi o a un sistema nazionale di garanzia dei depositi non dovrebbero interferire con le competenze degli Stati membri in materia di bilancio. In tale ambito, dovrebbero essere considerati interferenze con la sovranità e le competenze di bilancio degli Stati membri solo gli aiuti finanziari pubblici a carattere eccezionale.

(25) Il presente regolamento stabilisce le modalità di ricorso al Fondo di assicurazione dei depositi e i criteri generali per determinare la fissazione e il calcolo dei contributi ex ante ed ex post; definisce inoltre i poteri del Comitato relativi all'utilizzo e alla gestione del Fondo di assicurazione dei depositi.

(26) I contributi per finanziare il Fondo di assicurazione dei depositi sarebbero applicati direttamente alle banche. Il Comitato raccoglierebbe i contributi e amministrerebbe il Fondo di assicurazione dei depositi, mentre gli SGD nazionali continuerebbero a raccogliere i contributi nazionali e amministrerebbero i fondi nazionali. Al fine di garantire contributi equi e armonizzati per le banche partecipanti e incentivare a operare in base a un modello che presenta meno rischi, è opportuno che sia i contributi all'EDIS sia quelli agli SGD nazionali vengano calcolati in base ai depositi coperti e a un fattore di adeguamento al rischio per banca. Durante il periodo di riassicurazione il fattore di adeguamento al rischio dovrebbe considerare il grado di rischio sostenuto da una banca rispetto a tutte le altre banche affiliate allo stesso SGD partecipante. Una volta raggiunta la fase di coassicurazione il fattore di adeguamento al rischio dovrebbe considerare il grado di rischio sostenuto da una banca rispetto a tutte le altre banche stabilite negli Stati membri partecipanti. Ciò garantirebbe che, complessivamente, l'EDIS sia neutro sotto il profilo dei costi per le banche e gli SGD nazionali ed eviterebbe la ridistribuzione dei contributi durante la fase di costituzione del Fondo di assicurazione dei depositi.

(27) In linea di principio, i contributi dovrebbero essere raccolti dal settore prima di qualsiasi azione di assicurazione dei depositi e indipendentemente da essa. Quando i finanziamenti preventivi non sono sufficienti a coprire le perdite o i costi sostenuti per l'attivazione del Fondo di assicurazione dei depositi, è opportuno raccogliere contributi aggiuntivi per sostenere gli ulteriori costi o perdite. È inoltre opportuno che il Fondo di assicurazione dei depositi abbia la possibilità di contrarre prestiti o di ottenere altre forme di sostegno dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o da altri terzi qualora i contributi ex ante ed ex post non siano immediatamente accessibili o non coprano le

spese sostenute mediante il ricorso al Fondo di assicurazione dei depositi in relazione alle azioni di assicurazione dei depositi.

(28) Al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, il Fondo di assicurazione dei depositi dovesse basarsi solo sui contributi ex post, è indispensabile che le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione del Fondo di assicurazione dei depositi siano di importo almeno pari a un determinato livello-obiettivo.

(29) Il livello-obiettivo iniziale e finale del Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe essere stabilito come percentuale del totale dei livelli-obiettivo minimi degli SGD partecipanti. Progressivamente dovrebbe raggiungere il 20% di quattro noni del totale dei livelli-obiettivo minimi entro la fine del periodo di riassicurazione e un livello pari alla somma di tutti i livelli-obiettivo minimi entro la fine del periodo di coassicurazione. All'atto di fissare i livelli-obiettivo iniziali o finali del Fondo di assicurazione dei depositi non dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di chiedere l'approvazione per autorizzare un livello-obiettivo inferiore a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/49/UE. È opportuno stabilire una tempistica adeguata per il raggiungimento del livello-obiettivo del Fondo di assicurazione dei depositi.

(30) La garanzia di un finanziamento efficace e adeguato del Fondo di assicurazione dei depositi è di importanza capitale per la credibilità dell'EDIS. La capacità del Comitato di reperire mezzi di finanziamento alternativi per il Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe essere rafforzata in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e di preservare la credibilità del Fondo di assicurazione dei depositi. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno che il Comitato, in cooperazione con gli Stati membri partecipanti, compia i passi necessari per sviluppare idonei metodi e modalità che permettano di potenziare la capacità di credito di cui il Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe disporre alla data di applicazione del presente regolamento.

(31) È necessario garantire che il Fondo di assicurazione dei depositi sia pienamente disponibile per assicurare la garanzia dei depositi. Pertanto, il Fondo di assicurazione dei depositi dovrebbe essere utilizzato principalmente per attuare in modo efficiente i requisiti e le azioni di garanzia dei depositi. Dovrebbe inoltre essere usato solo nel rispetto degli obiettivi e principi applicabili in materia di garanzia dei depositi. A determinate condizioni, il Fondo di assicurazione dei depositi potrebbe inoltre erogare finanziamenti ove i mezzi finanziari disponibili di un SGD siano utilizzati nella risoluzione conformemente all'articolo 79 del presente regolamento.

(32) Per tutelare il valore delle somme detenute dal Fondo di assicurazione dei depositi, tali somme dovrebbero essere investite in attività sufficientemente sicure, diversificate e liquide.

(33) Qualora si ponga fine alla stretta cooperazione con la BCE di uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, si dovrebbe decidere in merito a una ripartizione equa dei contributi cumulati dello Stato membro partecipante in questione, tenuto conto degli interessi di tale Stato e del Fondo di assicurazione dei depositi.

(34) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza nelle azioni di assicurazione dei depositi intraprese ai sensi del presente regolamento, è opportuno che il Comitato sia

dotato di un bilancio autonomo, con entrate provenienti da contributi obbligatori degli enti degli Stati membri partecipanti. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la capacità per gli Stati membri di applicare commissioni per coprire i costi amministrativi dei rispettivi SGD nazionali o autorità designate.

(35) Qualora siano soddisfatti tutti i criteri relativi al ricorso al Fondo di assicurazione dei depositi, il Comitato dovrebbe erogare agli SGD nazionali il pertinente finanziamento e la copertura delle perdite.

(36) Il Comitato dovrebbe lavorare in sessione plenaria congiunta, sessione plenaria e sessione esecutiva. Quando è riunito in sessione esecutiva il Comitato dovrebbe preparare e, per quanto possibile, adottare tutte le decisioni concernenti le procedure di pagamento. In merito all'utilizzo del Fondo di assicurazione dei depositi è importante che non vi sia il «vantaggio della prima mossa» e che gli esborsi del Fondo di assicurazione dei depositi siano soggetti a monitoraggio. Non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo di assicurazione dei depositi nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia del 25% del livello-obiettivo finale, la sessione plenaria dovrebbe valutare l'applicazione delle azioni di assicurazione dei depositi o le partecipazioni alle azioni di risoluzione e il ricorso al Fondo di assicurazione dei depositi, e dovrebbe fornire orientamenti cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni. Gli orientamenti per la sessione esecutiva dovrebbero vertere in particolare su un'applicazione non discriminatoria delle azioni di assicurazione dei depositi o della partecipazione alle azioni di risoluzione, e sulle misure da adottare per evitare l'esaurimento del Fondo di assicurazione dei depositi.

(37) È opportuno assicurare l'efficienza e l'uniformità delle azioni di assicurazione dei depositi in tutti gli Stati membri partecipanti. A tal fine laddove un SGD partecipante non abbia applicato o non si sia attenuto a una decisione del Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo da recare pregiudizio a uno degli obiettivi del sistema di assicurazione dei depositi o all'attuazione efficiente dell'azione di assicurazione dei depositi, il Comitato dovrebbe avere il potere di ordinare ogni intervento utile ad evitare di pregiudicare gli obiettivi dell'EDIS. È opportuno precludere ad un SGD partecipante qualsiasi iniziativa che limiti o intralci il Comitato nell'esercizio dei suoi poteri o funzioni.

(38) Nell'adottare decisioni o intraprendere azioni, in particolare in relazione ad entità stabilite sia negli Stati membri partecipanti sia negli Stati membri non partecipanti, è opportuno prendere in considerazione anche i possibili effetti avversi su tali Stati membri, come le minacce alla stabilità finanziaria dei loro mercati finanziari, e sulle entità in essi stabilite.

(39) Il Comitato, le autorità designate, le autorità competenti, compresa la Banca centrale europea, e le autorità di risoluzione dovrebbero all'occorrenza concludere un memorandum d'intesa che descriva i termini generali della reciproca cooperazione nello svolgimento dei rispettivi compiti previsti dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum dovrebbe essere riesaminato periodicamente.

(40) Le entità, gli organi e le autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero cooperare reciprocamente rispettando il dovere di leale cooperazione sancito dai trattati.

(41) Inoltre, il Comitato, le autorità designate e le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti dovrebbero concludere memorandum d'intesa che descrivano i termini generali della reciproca cooperazione nello svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva 2014/49/UE. I memorandum d'intesa potrebbero, tra l'altro, chiarire la consultazione attinente alle decisioni del Comitato che incidono su succursali situate negli Stati membri non partecipanti qualora l'ente creditizio sia stabilito in uno Stato membro partecipante. I memorandum dovrebbero essere riesaminati periodicamente.

(42) L'iter di adozione delle decisioni del Comitato rispetta il principio della delega di poteri alle agenzie così come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

(43) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta e segnatamente il diritto di proprietà, la protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e il diritto alla difesa, e dovrebbe essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

(44) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro più efficiente ed efficace di garanzia dei depositi e l'applicazione coerente delle norme in materia di garanzia dei depositi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45) La Commissione dovrebbe controllare l'applicazione del presente regolamento onde valutarne l'impatto sul mercato interno e determinare se siano necessarie modifiche o innovazioni per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'EDIS.

(46) Affinché l'EDIS operi in modo efficace a decorrere dal [....], le disposizioni riguardanti il versamento dei contributi al Fondo di assicurazione dei depositi, l'istituzione di tutte le pertinenti procedure e tutte le altre modalità operative e istituzionali dovrebbero applicarsi a decorrere dal XX.

(47) Il regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbe essere modificato per incorporare e rispettivamente tener conto della costituzione dell'EDIS,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:

1. il titolo è sostituito dal seguente:

   "REGOLAMENTO (UE) N. 806/2014 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO, del 15 luglio 2014, concernente il meccanismo di risoluzione unico e il sistema di assicurazione dei depositi e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010";

2. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce regole e una procedura uniformi per la risoluzione delle entità di cui all'articolo 2 stabilite negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4.

   Le regole e la procedura uniformi sono applicate dal Comitato di risoluzione unico istituito ai sensi dell'articolo 42 («Comitato»), insieme al Consiglio e alla Commissione e alle autorità nazionali di risoluzione nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico («SRM») stabilito dal presente regolamento. L'SRM è sostenuto da un Fondo di risoluzione unico («SRF»).

   L'utilizzo dell'SRF è subordinato all'entrata in vigore di un accordo fra gli Stati membri partecipanti («Accordo») sul trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale all'SRF e sulla progressiva fusione dei diversi contributi raccolti a livello nazionale che dovranno essere assegnati ai comparti nazionali del Fondo.

2. Inoltre, il presente regolamento istituisce ***la fase 1 del*** sistema europeo di assicurazione dei depositi («EDIS ***I***»):

   – ***che funziona come*** un sistema ***di liquidità*** che eroga ***prestiti ai*** sistemi di garanzia dei depositi ("SGD") partecipanti, conformemente all'articolo 41 bis***, allo scopo di compiere progressi verso un sistema di assicurazione completa che copre le perdite, in una fase successiva, a seguito di una nuova proposta della Commissione***;

   L'***EDIS I*** è amministrato dal Comitato in cooperazione con gli SGD partecipanti e le autorità designate conformemente alla parte II bis.

   L'***EDIS I*** è sostenuto da un Fondo di assicurazione dei depositi («DIF») ***e, se necessario, da prestiti addizionali degli SGD partecipati in conformità del capo 4 - Prestiti obbligatori***.";

3. l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Ai fini dell'SRM, il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

   (a) gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante***, fatta eccezione per gli enti che partecipano a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR)***;

   (b) le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

   (c) le imprese d'investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell'ambito della vigilanza su base consolidata dell'impresa madre svolta dalla BCE conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. Ai fini dell'***EDIS I***, il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

   (a) i sistemi di garanzia dei depositi partecipanti, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1 bis, punto 1), ***fatta eccezione per i sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR)***;

   (b) gli enti creditizi affiliati ai sistemi di garanzia dei depositi partecipanti***, fatta eccezione per le succursali di enti creditizi che hanno la propria sede principale al di fuori dell'Unione***.

Laddove il presente regolamento crea diritti o obblighi per un SGD partecipante amministrato da un'autorità designata, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, i diritti o gli obblighi spettano all'autorità designata.";

4. l'articolo 3 è così modificato:

   (a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti 55), 56) e 57):

   "(55) «sistemi di garanzia dei depositi partecipanti» o «SGD partecipanti»: sistemi di garanzia dei depositi, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/49/UE, istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro partecipante;

   (56) «evento di pagamento (*payout event*)»: il verificarsi di depositi indisponibili, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/49/UE, in relazione a un ente creditizio affiliato a un SGD partecipante;

   (57) «mezzi finanziari disponibili del DIF»: contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE.";

   (b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In mancanza di una definizione pertinente al paragrafo precedente, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/49/UE e all'articolo 2 della direttiva 2014/59/UE.

In mancanza di una definizione pertinente all'articolo 2 della direttiva 2014/49/UE e all'articolo 2 della direttiva 2014/59/UE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/36/UE.";

5. all'articolo 4, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Qualora si sospenda o si ponga fine alla cooperazione stretta tra uno Stato membro e la BCE a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, le entità di cui all'articolo 2 del presente regolamento stabilite o riconosciute in tale Stato membro cessano di essere disciplinate dal presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione della decisione di sospendere o porre fine alla cooperazione stretta.

3. Qualora si ponga fine alla cooperazione stretta con la BCE di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Comitato decide, entro tre mesi dalla data di adozione della decisione di porre fine alla cooperazione stretta, in accordo con tale Stato membro, le modalità e ogni altra condizione applicabili ▌:

(a) ***al*** recupero dei contributi che lo Stato membro interessato ha trasferito all'SRF;

(b) ***ai trasferimenti versati da*** SGD ufficialmente riconosciuti nello Stato membro interessato ▌ al DIF ▌.

Ai fini del primo comma, lettera a), i recuperi comprendono la parte del comparto corrispondente allo Stato membro interessato che non è oggetto di messa in comune. Se, durante il periodo di transizione, secondo quanto stabilito nell'Accordo, i recuperi della parte non messa in comune non sono sufficienti per consentire allo Stato membro interessato di finanziare la costituzione del proprio meccanismo di finanziamento nazionale, conformemente alla direttiva 2014/59/UE, i recuperi includono anche la totalità o una quota della parte del comparto corrispondente a tale Stato membro oggetto di messa in comune, in conformità dell'Accordo o altrimenti, dopo il periodo di transizione, la totalità o una parte dei contributi trasferiti dallo Stato membro durante la cooperazione stretta, in un importo sufficiente per permettere di finanziare tale meccanismo di finanziamento nazionale.

Nel valutare l'importo dei mezzi finanziari che saranno recuperati dalla parte messa in comune o altrimenti, dopo il periodo di transizione, dal Fondo, sono presi in considerazione i seguenti criteri aggiuntivi:

(a) la modalità di cessazione della cooperazione stretta con la BCE, se su base volontaria in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1024/2013, o meno;

(b) l'esistenza di azioni di risoluzione in corso alla data di cessazione;

(c) il ciclo economico dello Stato membro interessato dalla cessazione.

I recuperi sono distribuiti in un periodo limitato, proporzionale alla durata della cooperazione stretta. La quota delle risorse finanziarie dello Stato membro interessato erogate dall'SRF utilizzate per azioni di risoluzione durante il periodo di cooperazione stretta è dedotta da tali recuperi.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'importo trasferito a ciascun SGD ufficialmente riconosciuto nello Stato membro interessato è pari ai mezzi finanziari disponibili del DIF moltiplicati per il rapporto tra a) e b):

(a) l'importo di tutti i ***trasferimenti*** versati al DIF ***dall'***SGD ***partecipante*** interessato;

(b) l'importo di tutti i ***trasferimenti*** versati al DIF.

L'importo trasferito non supera quello necessario affinché i mezzi finanziari disponibili dell'SGD ***partecipante*** interessato raggiungano i due terzi del suo livello-obiettivo, quale definito all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/49/UE.

4. Il presente regolamento continua ad applicarsi alle procedure di risoluzione e di assicurazione dei depositi in corso alla data di applicazione di una decisione di cui al paragrafo 2.";

6. all'articolo 5, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Comitato, il Consiglio e la Commissione e, ove pertinente, le autorità nazionali di risoluzione e gli SGD partecipanti prendono decisioni in conformità della pertinente normativa dell'Unione e in particolare di qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

7. l'articolo 6 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nessuna azione, proposta o politica del Comitato, del Consiglio, della Commissione, di un'autorità nazionale di risoluzione o di un SGD partecipante discrimina entità, depositanti, investitori o altri creditori stabiliti nell'Unione in ragione della cittadinanza o nazionalità oppure della sede di attività.

2. Ogni azione, proposta o politica del Comitato, del Consiglio, della Commissione, di un'autorità nazionale di risoluzione o di un SGD partecipante nell'ambito dell'SRM o dell'***EDIS I*** è avviata nel pieno rispetto dell'unità e dell'integrità del mercato interno nonché degli obblighi di diligenza al riguardo.";

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Se il Comitato adotta una decisione che è indirizzata ad un'autorità nazionale di risoluzione o a un SGD partecipante, questi ultimi hanno il diritto di specificare ulteriormente le misure da adottare. Tali specificazioni sono conformi alla decisione del Comitato di cui sopra.";

8. l'intestazione della parte II è sostituita dalla seguente: "Meccanismo di risoluzione unico";

9. l'articolo 19 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nella misura in cui l'azione di risoluzione proposta dal Comitato comporta il ricorso ai Fondi (SRF o DIF), il Comitato comunica alla Commissione il proposto ricorso ai Fondi. La comunicazione del Comitato comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alla Commissione di rendere le proprie

valutazioni ai sensi del presente paragrafo.";

(b) al paragrafo 3, terzo, quinto e settimo comma, il termine «Fondo» è sostituito dal termine «Fondi» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;

(c) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Comitato versa nel rispettivo Fondo (SRF o DIF) gli eventuali importi ricevuti a norma del primo comma e ne tiene conto al momento di determinare i contributi ai sensi degli articoli 70 e 71 ***e i trasferimenti ai sensi degli articoli*** 74 quater e 74 quinquies.";

(d) ai paragrafi 7 e 10, il termine «Fondo» è sostituito dal termine «Fondi» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;

10. è inserita la seguente parte II bis:

"PARTE II bis
FASE 1 DELL'EDIS I

TITOLO I: Sostegno di liquidità

▌

Articolo 41 bis

Sostegno di liquidità

1. A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 99, paragrafo 5 bis, ***il DIF è utilizzato per prestare sostegno di liquidità agli*** SGD partecipanti ▌ a norma del presente capo ▌ .
2. Qualora un SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento o venga utilizzato nell'ambito della risoluzione a norma dell'articolo 79 del presente regolamento, ***o venga utilizzato per finanziare misure in conformità dell'articolo 11, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2014/49/UE,*** può chiedere un ***prestito*** a carico del DIF ***per il*** suo ammanco di liquidità calcolato a norma dell'articolo 41 ter.
3. ▌
4. ▌ Il finanziamento ***cumulativo in sospeso erogato dal DIF a un SGD partecipante non supera*** un importo corrispondente ▌ a 10 volte il livello-obiettivo dell'SGD partecipante, come definito all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/49/UE

Articolo 41 ter
Ammanco di liquidità

1. Qualora l'SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento, il suo ammanco di liquidità è calcolato sottraendo dall'importo totale dei depositi coperti ***detenuti dall'ente creditizio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e*** ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE ▌ al momento dell'evento di

pagamento ▌l'importo dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante dovrebbe detenere al momento dell'evento di pagamento ***in conformità dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva.***

▌

2. Qualora l'SGD partecipante venga utilizzato nelle procedure di risoluzione, il suo ammanco di liquidità è ***calcolato come l'***importo determinato dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 79 diminuito dell'importo dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante dovrebbe detenere al momento della determinazione ***in conformità dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dalla direttiva 2014/49UE***.

3. Qualora i fondi di un SGD partecipante vengano utilizzati per finanziare misure in conformità dell'articolo 11, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2014/49/UE, il suo ammanco di liquidità è calcolato sottraendo dall'importo utilizzato per finanziare tali misure l'importo dei mezzi finanziari disponibili che l'SGD partecipante dovrebbe detenere in conformità dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva al momento in cui è adottata la decisione di autorizzare una misura in conformità dell'articolo 11, paragrafi 3 o 6, di tale direttiva.

▌

Capo 4
Prestiti obbligatori

Articolo 41 ter bis
Erogazione di prestiti obbligatori da parte degli SGD

1. Qualora i mezzi finanziari del DIF non siano sufficienti per erogare il prestito richiesto da un SGD partecipante in conformità dell'articolo 41 bis, il Comitato può decidere di contrarre prestiti dagli altri SGD partecipanti.

2. Ciascun SGD partecipante eroga i prestiti richiesti al DIF (prestiti obbligatori).

3. Il Comitato calcola l'importo dei prestiti obbligatori necessari per erogare il finanziamento in conformità dell'articolo 41 bis. Il Comitato calcola l'importo dei prestiti obbligatori da chiedere a ciascun SGD partecipante in proporzione al rapporto tra il livello-obiettivo del DIF e il livello-obiettivo di ciascun SGD determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE.

4. Dopo il completamento della fase di costituzione del DIF in conformità dell'articolo 74 quinquies, l'importo che deve essere erogato da ciascun SGD partecipante a titolo di prestito obbligatorio non supera il 25 % del livello-obiettivo di tale SGD.

5. Al fine di ottenere il finanziamento attraverso prestiti obbligatori, il Comitato segue la procedura di cui all'articolo 41 octodecies.

▌

TITOLO II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 41 duodecies
Informazione preliminare

Se un SGD partecipante è stato informato dall'autorità competente, o è altrimenti venuto a conoscenza, di circostanze relative a un ente creditizio affiliato a tale SGD partecipante che potrebbero determinare un evento di pagamento o il ricorso all'SGD nell'ambito di una procedura di risoluzione ***o a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2014/49/UE***, esso comunica senza indugio tali circostanze al Comitato qualora intenda chiedere la copertura dell'***EDIS I***. In tal caso l'SGD partecipante fornisce inoltre al Comitato una stima dell'ammanco di liquidità ▌ ***previsto***.

Articolo 41 terdecies

Dovere di comunicazione

1. Qualora un SGD partecipante si trovi confrontato a un evento di pagamento o ***debba essere*** utilizzato nell'ambito della risoluzione a norma ▌ dell'articolo 79 del presente regolamento ***o a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2014/49/UE***, esso ne dà immediata comunicazione al Comitato e presenta tutte le informazioni necessarie per consentire al Comitato di valutare se sono soddisfatte le condizioni per l'erogazione del ***sostegno di liquidità*** in conformità dell'articolo 41 bis ▌ .
2. L'SGD partecipante comunica in particolare al Comitato:
   (a) l'importo dei depositi coperti dell'ente creditizio in questione;
   (b) l'importo determinato dall'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 79;
   (c) l'importo utilizzato per finanziare misure a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2014/49/UE;
   (d) i suoi mezzi finanziari disponibili al momento dell'evento di pagamento o dell'utilizzo nell'ambito della risoluzione;
   (e) ▌
   (f) ogni circostanza che potrebbe impedirgli di rispettare i suoi obblighi ai sensi della legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2014/49/UE e i possibili rimedi.

Articolo 41 quaterdecies

Determinazione dell'importo del finanziamento

1. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 41 duodecies, il Comitato riunito in sessione esecutiva decide entro 24 ore che sono soddisfatte le condizioni per la copertura da parte dell'***EDIS I*** e determina l'importo del ***sostegno di liquidità*** che erogherà all'SGD partecipante

2. ***Il Comitato riunito in sessione esecutiva determina entro 24 ore l'importo del sostegno di liquidità da finanziare mediante prestiti obbligatori a norma dell'articolo 41 ter bis.***

3. Il Comitato comunica immediatamente all'SGD partecipante la sua decisione ai sensi ***del paragrafo*** 1 ▌. L'SGD partecipante può chiedere il riesame della decisione del Comitato entro 24 ore dalla comunicazione. Esso illustra i motivi per cui ritiene necessaria la modifica della decisione della Comitato, in particolare per quanto riguarda l'estensione della copertura da parte dell'***EDIS I***. Il Comitato decide in merito alla richiesta entro ulteriori 24 ore.

Articolo 41 quindecies
Erogazione del finanziamento ***di liquidità***

1. Il Comitato eroga ***la liquidità*** ai sensi dell'articolo 41 bis, ▌conformemente alle seguenti disposizioni:

   (a) il ***prestito*** è erogato sotto forma di un contributo in contante all'SGD partecipante;

   (b) i fondi sono esigibili ***entro un giorno lavorativo*** dopo la determinazione del Comitato ***effettuata in conformità dell'***articolo 41 quaterdecies.

2. ***In deroga al paragrafo 1, su richiesta di un SGD partecipante, il Comitato può decidere che il DIF eroghi sostegno di liquidità sotto forma di una garanzia per qualsiasi misura di cui all'articolo 41 bis per accedere a sistemi di finanziamento alternativo a norma dell'articolo 74 octies.***

Articolo 41 sexdecies
Rimborso ***della liquidità***

1. L'SGD partecipante rimborsa il ***sostegno di liquidità*** erogato dal Comitato ai sensi dell'articolo 41 quindecies ***secondo un piano di rimborso di cui al paragrafo 2 del presente articolo***.

2. Entro tre mesi dalla determinazione di cui all'articolo 41 quaterdecies, il Comitato stabilisce un piano di rimborso in grado di garantire che l'SGD partecipante rimborsi completamente entro sei anni il finanziamento erogato dal Comitato a norma dell'articolo 41 quindecies.

3. Il piano di rimborso originariamente stabilito si basa, nella misura più ampia possibile, sui finanziamenti attesi delle fonti di cui al paragrafo 5.

4. Ai fini del piano di rimborso si applicano le seguenti condizioni:

a) ***l'importo minimo annuo rimborsato dall'SGD partecipante è pari al 10 % del finanziamento erogato dal Comitato a norma dell'articolo 41 quindecies; e***

b) ***ogni anno il Comitato riesamina il livello di recuperi attesi e corregge il piano di rimborso per gli anni rimanenti sulla base del riesame.***

5. Fino a quando un SGD partecipante ha un sostegno di liquidità in sospeso con il DIF, qualsiasi contributo straordinario raccolto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/49/UE, qualsiasi recupero sui diritti nei confronti degli SGD in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE e dell'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE, qualsiasi rimborso o entrata derivante da misure adottate in conformità dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE è rimborsato al DIF prima che tali mezzi finanziari siano utilizzati per raggiungere nuovamente il livello-obiettivo dell'SGD partecipante. Ciò è rispecchiato nel piano di rimborso.

6. L'SGD partecipante fornisce al Comitato, come minimo su base annuale e nel caso di qualsiasi evento che potrebbe avere un impatto concreto sull'andamento del rimborso quale descritto nel piano di rimborso, informazioni aggiornate su eventuali contributi, recuperi, rimborsi o entrate di cui al paragrafo 5.

7. Tenendo conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici quando si stabiliscono i contributi annuali e della rapidità attesa dei recuperi dalle procedure di insolvenza, il Comitato può concedere una proroga della scadenza fino a 4 anni sulla base di una richiesta che include un quadro globale dei flussi in entrata e in uscita dell'SGD partecipante.

Articolo 41 septdecies
Sorveglianza dei pagamenti ai depositanti

1. Dopo l'erogazione del finanziamento in caso di evento di pagamento a norma dell'articolo 41 quindecies, il Comitato sorveglia attentamente la procedura di pagamento seguita dall'SGD partecipante e in particolare il suo utilizzo del ***sostegno di liquidità***.
2. L'SGD partecipante fornisce, a intervalli regolari stabiliti dal Comitato, informazioni precise, affidabili e complete sulla procedura di pagamento, sull'esercizio dei diritti cui è subentrato, o su qualsiasi altro elemento pertinente per l'efficace attuazione delle azioni del Comitato previste dal presente regolamento, o per l'esercizio dei poteri dell'SGD partecipante ai sensi della direttiva 2014/49/UE o del presente regolamento. L'SGD partecipante comunica giornalmente al Comitato l'importo totale rimborsato ai depositanti, l'utilizzo del ***sostegno di liquidità*** e le eventuali difficoltà incontrate.

Articolo 41 octodecies
Erogazione del finanziamento attraverso uno strumento di prestito obbligatorio

1. I prestiti da parte degli SGD partecipanti sono erogati sulla base di una richiesta di prestito da parte del Comitato sulla base della decisione a norma dell'articolo 41

quaterdecies, paragrafo 2, contenente tutte le informazioni pertinenti pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza a norma del diritto dell'Unione.

2. Fino a quando il DIF ha un prestito in sospeso di cui all'articolo 41 ter bis, i fondi eventualmente ricevuti dal DIF in conformità dell'articolo 41 sexdecies sono rimborsati agli SGD partecipanti prima che tali fondi siano utilizzati per rimborsare sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 74 octies, o per raggiungere nuovamente il livello-obiettivo del DIF di cui al paragrafo 74 ter.

3. I termini e le condizioni finanziari dettagliati dello strumento di prestito obbligatorio sono specificati in un accordo tra ciascun SGD partecipante e il Comitato.

Articolo 41 novodecies
Termini dei prestiti erogati dal DIF

1. Il Comitato stabilisce i termini e le condizioni finanziari fondamentali dello strumento di liquidità in un accordo standardizzato.

2. Il Comitato e l'SGD partecipante che ha richiesto il sostegno di liquidità in conformità dell'articolo 41 bis concludono un accordo sulla base dell'accordo standardizzato di cui al paragrafo 1.

3. Il tasso di interesse sui prestiti erogati dal DIF corrisponde al tasso di rifinanziamento marginale della BCE maggiorato dell'1 % ogni terzo anno del periodo restante fino alla scadenza del prestito.

11. l'articolo 43 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il punto fermo alla fine della lettera c) è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera d):

"d) un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza della rispettiva autorità designata.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni membro, incluso il presidente, dispone di un solo voto, tranne quando il Comitato si riunisce in sessione plenaria congiunta a norma dell'articolo 49 ter, nel qual caso i membri nominati da uno Stato membro partecipante ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), dispongono insieme di un voto.";

(c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione e la BCE designano ciascuna un rappresentante che ha il diritto di partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive, delle sessioni plenarie e delle sessioni plenarie congiunte in qualità di osservatore permanente.";

(d) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nel caso in cui in uno Stato membro partecipante vi sia più di un'autorità nazionale di risoluzione o più di una autorità nazionale designata, un secondo rappresentante è autorizzato a partecipare come osservatore senza diritto di voto.

5. La struttura amministrativa e di gestione del Comitato è composta:

(a) dalla sessione plenaria congiunta, che svolge i compiti di cui all'articolo 49 ter;

(b) ***dalle sessioni plenarie*** del Comitato a norma ***dell'articolo*** 49 ***o*** 49 bis, che svolge i compiti di cui all'articolo 50 e rispettivamente all'articolo 50 bis;

(c) dalla sessione esecutiva del Comitato, che svolge i compiti di cui all'articolo 54;

(d) dal presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 56;

(e) dal segretariato, che fornisce il sostegno tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato.";

12. l'articolo 45 è così modificato:

ai paragrafi 4 e 5, i termini «compiti di risoluzione» sono sostituiti dai termini «compiti di risoluzione e assicurazione dei depositi» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;

▌

13. all'articolo 46, paragrafo 4, i termini «delle autorità nazionali di risoluzione» sono sostituiti dai termini «delle autorità nazionali di risoluzione o degli SGD nazionali o delle autorità designate» e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;

14. all'articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti dal presente regolamento, il Comitato, le autorità nazionali di risoluzione, gli SGD nazionali e le autorità designate agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale.";

15. alla parte III, l'intestazione del titolo II «Comitato in sessione plenaria» è sostituita dall'intestazione «Comitato in sessione plenaria congiunta e sessione plenaria»;

16. è inserito il seguente articolo 48 bis:

"Articolo 48 bis
Partecipazione alle sessioni plenarie congiunte

Tutti i membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, partecipano alle sessioni plenarie congiunte.";

17. l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

Articolo 49
Partecipazione alle sessioni plenarie relative al meccanismo di risoluzione unico

I membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c), partecipano alle sessioni plenarie relative al meccanismo di risoluzione unico («sessione plenaria sull'SRM»).";

18. sono inseriti i seguenti articoli 49 bis e 49 ter:

"Articolo 49 bis
Partecipazione alle sessioni plenarie relative al sistema europeo di assicurazione dei depositi

I membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e d), partecipano alle sessioni plenarie relative al sistema europeo di assicurazione dei depositi («sessione plenaria sull'***EDIS I***»).

Articolo 49 ter
Compiti della sessione plenaria congiunta del Comitato

1. Il Comitato in sessione plenaria:

   (a) adotta, ogni anno entro il 30 novembre, il programma di lavoro annuale del Comitato per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal presidente, e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BCE;

   (b) adotta e monitora il bilancio annuale del Comitato a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, e approva i conti definitivi del Comitato e solleva il presidente dalla responsabilità a norma dell'articolo 63, paragrafi 4 e 8;

   (c) decide in merito agli investimenti a norma dell'articolo 75;

   (d) adotta la relazione annuale sulle attività del Comitato di cui all'articolo 45, la quale dovrà contenere spiegazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio;

   (e) adotta le disposizioni finanziarie applicabili al Comitato ai sensi dell'articolo 64;

   (f) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

   (g) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

   (h) adotta il proprio regolamento interno e il regolamento del Comitato in sessione plenaria ed esecutiva ai sensi del presente regolamento;

   (i) ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, esercita, in relazione al personale del Comitato, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («regime applicabile») al Comitato abilitato a concludere i contratti di assunzione (di seguito «poteri dell'autorità di nomina»);

   (j) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile a norma dell'articolo 110 dello statuto;

   (k) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

   (l) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni e valutazioni dell'audit interno o esterno e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

   (m) prende ogni decisione relativa alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne del Comitato.

2. In sede di decisione, la sessione plenaria congiunta del Comitato agisce in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 6 e 14.

3. Il Comitato in sessione plenaria congiunta adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al presidente i poteri di autorità di nomina e stabilisce le condizioni per la sospensione della delega di tali poteri. Il presidente è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In circostanze eccezionali il Comitato in sessione plenaria congiunta può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega al presidente e la subdelega da parte di quest'ultimo dei poteri di autorità di nomina, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal presidente.";

19. l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Articolo 50
Compiti del Comitato in sessione plenaria sull'SRM

1. Il Comitato in sessione plenaria sull'SRM:

(a) fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, decide in merito al ricorso al Fondo, se il sostegno del Fondo, in un dato intervento di risoluzione, è richiesto al di sopra della soglia di 5 000 000 000 EUR per la quale la ponderazione del sostegno alla liquidità è pari a 0,5;

(b) non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia di 5 000 000 000 EUR, valuta l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra cui il ricorso al Fondo, e fornisce documenti di orientamento cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di risoluzione, in particolare, se del caso, differenziando tra liquidità e altre forme di sostegno;

(c) decide in merito alla necessità di raccogliere contributi straordinari ex post a norma dell'articolo 71, ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 72, ai mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 73 e 74, e alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità dell'articolo 78, compreso il sostegno del Fondo al di sopra della soglia di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

(d) approva il quadro di cui all'articolo 31, paragrafo 1, per l'organizzazione delle modalità pratiche della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione.

2. In sede di decisione, la sessione plenaria del Comitato agisce in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 6 e 14.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il programma di risoluzione preparato dalla sessione esecutiva è considerato adottato a meno che, entro tre ore dalla presentazione del progetto da parte della sessione esecutiva alla sessione plenaria, almeno un membro della sessione plenaria abbia convocato una riunione del Comitato in sessione plenaria. In questo caso, la sessione plenaria decide in merito al programma di risoluzione.";

20. è inserito il seguente articolo 50 bis:

"Articolo 50
Compiti del Comitato in sessione plenaria sull'SRM

1. Il Comitato in sessione plenaria sull'SRM:

(a) fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, decide in merito al ricorso al Fondo, se il sostegno del Fondo, in un dato intervento di risoluzione, è richiesto al di sopra della soglia di 5 000 000 000 EUR per la quale la ponderazione del sostegno alla liquidità è pari a 0,5;

(b) non appena la somma cumulativamente erogata dal Fondo nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia di 5 000 000 000 EUR, valuta

l'applicazione degli strumenti di risoluzione, fra cui il ricorso al Fondo, e fornisce documenti di orientamento cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di risoluzione, in particolare, se del caso, differenziando tra liquidità e altre forme di sostegno;

(c) decide in merito alla necessità di raccogliere contributi straordinari ex post a norma dell'articolo 71, ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 72, ai mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 73 e 74, e alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali in conformità dell'articolo 78, compreso il sostegno del Fondo al di sopra della soglia di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

(d) approva il quadro di cui all'articolo 31, paragrafo 1, per l'organizzazione delle modalità pratiche della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione.

2. In sede di decisione, la sessione plenaria del Comitato agisce in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 6 e 14.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il programma di risoluzione preparato dalla sessione esecutiva è considerato adottato a meno che, entro tre ore dalla presentazione del progetto da parte della sessione esecutiva alla sessione plenaria, almeno un membro della sessione plenaria abbia convocato una riunione del Comitato in sessione plenaria. In questo caso, la sessione plenaria decide in merito al programma di risoluzione.";

20. è inserito il seguente articolo 50 bis:

"Articolo 50 bis
*Compiti del Comitato in sessione plenaria sull'**EDIS I***

1. Il Comitato in sessione plenaria sull'***EDIS I***:

(a) non appena la somma cumulativamente erogata dal DIF nei 12 mesi consecutivi precedenti raggiunga la soglia del 25% del livello-obiettivo finale, valuta l'applicazione ***del*** ricorso al DIF, e fornisce orientamenti cui la sessione esecutiva dovrebbe attenersi nelle successive decisioni di ***sostegno di liquidità***;

(b) decide in merito ***ai termini e alle condizioni fondamentali dell'accordo standardizzato di cui all'articolo 41 novodecies, paragrafo 1***;

(c) decide in merito ai prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 74 septies e ai mezzi di finanziamento alternativi a norma dell'articolo 74 octies;

2. In sede di decisione, la sessione plenaria del Comitato agisce in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 6.";

21. l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 51*
Riunione del Comitato in sessione plenaria congiunta e in sessione plenaria sull'SRM e sull'EDIS

1. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato in sessione plenaria congiunta e in sessione plenaria sull'SRM e sull'***EDIS I*** conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a).

2. Il Comitato in sessione plenaria congiunta tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il rappresentante della Commissione può chiedere al presidente di convocare una riunione del Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente in sessione plenaria sull'SRM o sull'***EDIS I***. Se il presidente non convoca una riunione entro i termini previsti, ne comunica per iscritto i motivi.

3. Se del caso, il Comitato può invitare osservatori, oltre a quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 3, a partecipare alle sue riunioni in sessione plenaria congiunta o rispettivamente in sessione plenaria sull'SRM o sull'***EDIS I*** su base ad hoc, compreso un rappresentante dell'ABE.

4. Il Comitato fornisce il servizio di segretariato per il Comitato in sessione plenaria congiunta ***e*** in sessione plenaria.";

22. l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52
Disposizioni generali sul processo decisionale

1. Il Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente in sessione plenaria sull'SRM o sull'***EDIS I*** adotta le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

2. In deroga al paragrafo 1, le decisioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 50 bis, paragrafo 1, lettera a), nonché quelle relative alla messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell'articolo 78, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili nell'SRF o rispettivamente nel DIF, sono prese a maggioranza semplice dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 30% dei contributi. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le decisioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, o all'articolo 50 bis, paragrafo 1, riguardanti la raccolta di contributi ex post a norma dell'articolo 71 ▌, i prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento a norma dell'articolo 72 o dell'articolo 74 septies, i mezzi di finanziamento alternativi a norma degli articoli 73, 74 o 74 octies, nonché la messa in comune dei meccanismi di finanziamento nazionali a norma dell'articolo 78, eccedenti l'uso dei mezzi finanziari disponibili nell'SRF o nel DIF, sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 50% dei contributi durante il periodo transitorio fino alla completa messa in comune dell'SRF e rispettivamente finché il DIF ha raggiunto il suo livello-obiettivo finale, e successivamente a maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato che rappresentino almeno il 30% dei contributi. Ogni membro votante dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

4. ▌

5. Il Comitato adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Il regolamento interno stabilisce in modo più dettagliato le modalità di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.";

23. l'articolo 53 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, terzo comma, i termini "le autorità nazionali di risoluzione" sono sostituiti dai termini "le autorità nazionali di risoluzione o le autorità nazionali designate" e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;

(b) al paragrafo 2, il riferimento "all'articolo 43, paragrafo 1, lettera c)" è sostituito dal seguente: "all'articolo 43, paragrafo 1, lettera c), o se pertinente all'articolo 43, paragrafo 1, lettera d)";

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di deliberazioni su un'entità di cui all'articolo 2 o un gruppo di entità stabilite in un solo Stato membro partecipante o su un'azione o decisione di assicurazione dei depositi, anche il membro interessato nominato da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) o d), partecipa alle deliberazioni e al processo decisionale, e si applicano le norme stabilite dall'articolo 55, paragrafo 1.";

(d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I membri del Comitato di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), garantiscono la coerenza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle decisioni e delle azioni di risoluzione e di assicurazione dei depositi adottate dalle diverse formazioni del Comitato in sessione esecutiva, in particolare per quanto concerne il ricorso all'SRF e rispettivamente al DIF.";

24. l'articolo 54 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato in sessione esecutiva:

(a) prepara tutte le decisioni che saranno adottate dal Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente in sessione plenaria sull'SRM o sull'***EDIS I***;

(b) prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del presente regolamento, salvo disposizione contraria del presente regolamento.";

(b) al paragrafo 2, il punto fermo alla fine della lettera e) è sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le lettere seguenti:

"f) determina l'importo del ***sostegno di liquidità*** in conformità dell'articolo ***41 quaterdecies, paragrafo 1***;

g) determina ***l'importo del sostegno alla liquidità da fornire mediante prestiti obbligatori*** in conformità dell'articolo ***41 quaterdecies, paragrafo 2***;

▌

(c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Se necessario, per motivi di urgenza, il Comitato in sessione esecutiva può adottare determinate decisioni provvisorie a nome del Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente sessione plenaria sull'SRM o sull'***EDIS I***, in particolare su questioni di gestione amministrativa, comprese le questioni di bilancio.

4. Il Comitato in sessione esecutiva tiene informato il Comitato in sessione plenaria congiunta o rispettivamente sessione plenaria sull'SRM o sull'***EDIS I***

delle decisioni che adotta in materia di risoluzione o di assicurazione dei depositi.";

25. l'articolo 56 è così modificato:

(a) al paragrafo 1:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) di preparare i lavori delle sessioni plenarie congiunte, plenarie ed esecutive del Comitato e di convocarne e presiederne le riunioni;";

ii) alla lettera g), i termini "alle attività di risoluzione" sono sostituiti dai termini "alle attività di risoluzione e di assicurazione dei depositi" e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;

(b) al paragrafo 4, prima frase, i termini "risoluzione bancaria" sono sostituiti dai termini "risoluzione bancaria e garanzia dei depositi" e sono apportate le necessarie variazioni sintattiche;

26. all'articolo 58, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il bilancio comprende tre parti: la parte I riguarda l'amministrazione del Comitato, la parte II riguarda l'SRF e la parte III riguarda il DIF.";

27. all'articolo 59, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali di risoluzione, degli SGD partecipanti e delle autorità designate di applicare commissioni conformemente alla legislazione nazionale, a copertura delle proprie spese amministrative del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le spese sostenute per collaborare con il Comitato e assisterlo.";

28. è inserito il seguente articolo 60 bis:

"Articolo 60 bis

Parte III del bilancio

1. Le entrate della parte III del bilancio sono costituite in particolare:

a) dai ***trasferimenti*** versati dagli ▌SGD partecipanti conformemente agli articoli 74 quater e 74 quinquies;

b) dai prestiti ricevuti da sistemi di garanzia dei depositi di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 74 septies;

c) dai prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente all'articolo 74 octies;

d) dai rendimenti degli investimenti delle somme detenute nel DIF conformemente all'articolo 75;

e) dal finanziamento rimborsato dagli SGD partecipanti conformemente all'articolo 41 sexdecies.

f) prestiti ricevuti dall'SGD partecipante conformemente all'articolo 41 ter bis (prestiti obbligatori);

2. Le spese della parte III del bilancio sono costituite:

a) dal finanziamento erogato agli SGD partecipanti ai fini dell'articolo 41 bis ▌ ;

b) dagli investimenti a norma dell'articolo 75;

c) dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da altri meccanismi di finanziamento della garanzia dei depositi di Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 74 septies;

d) dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti da enti finanziari o altri terzi conformemente all'articolo 74 octies.";

f) dagli interessi versati a fronte dei prestiti ricevuti dall'SGD partecipante conformemente all'articolo 41 ter bis (prestiti obbligatori);

29. all'articolo 61, paragrafo 2, i termini "in seduta plenaria" sono sostituiti dai termini "in sessione plenaria congiunta";

30. all'articolo 63, paragrafo 8, i termini "in sessione plenaria" sono sostituiti dai termini "in sessione plenaria congiunta";

31. l'articolo 65 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), contribuiscono alla parte I del bilancio del Comitato conformemente al presente regolamento e agli atti delegati sui contributi adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo.";

(b) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) determinare il tipo di contributi, le questioni per le quali sono dovuti, tenuto conto dei diversi compiti del Comitato a norma del presente regolamento ai fini dell'SRM e dell'***EDIS I***, il modo in cui è calcolato il loro importo e il modo in cui devono essere pagati;";

32. alla parte III, titolo V, l'intestazione del capo 2 è sostituita dall'intestazione "Il Fondo di risoluzione unico e il Fondo di assicurazione dei depositi";

33. alla parte III, titolo V, capo 2, l'intestazione della sezione 1 è sostituita dall'intestazione "Costituzione del Fondo di risoluzione unico";

34. alla parte III, titolo V, capo 2, è inserita la seguente sezione:

"SEZIONE 1 BIS
COSTITUZIONE DEL FONDO DI ASSICURAZIONE DEI DEPOSITI";

Articolo 74 bis
Disposizioni generali

1. È istituito il Fondo di assicurazione dei depositi ("DIF"). Esso è alimentato dai ***trasferimenti dalle SGD partecipanti di*** contributi ***raccolti dagli*** enti creditizi affiliati ***a tali*** SGD. ***Gli importi dei*** contributi ***da trasferire*** sono calcolati *dal* Comitato ***conformemente al paragrafo 2***.

2. Ogni anno il contributo individuale di ogni ente creditizio partecipante si basa su:

a) un contributo fisso, proporzionale in base all'importo dei depositi coperti di un ente, in relazione al totale dei depositi coperti presso gli enti creditizi di cui

all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b) un contributo ponderato in funzione del rischio.

2. Il Comitato ricorre al DIF solo per erogare il finanziamento agli SGD partecipanti ▌ in conformità degli obiettivi e dei principi che disciplinano l'EDIS di cui all'articolo 6. In nessun caso il bilancio dell'Unione o i bilanci nazionali rispondono per le spese o le perdite del Fondo.

3. Il proprietario del DIF è il Comitato. Le attività del Comitato a norma del presente regolamento non possono, in alcuna circostanza, comportare un impegno di bilancio per gli Stati membri.

Articolo74 ter

Livelli obiettivo del Fondo di assicurazione dei depositi

1. Entro ***5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo,*** i mezzi finanziari disponibili del DIF raggiungono un livello-obiettivo ***del 50 % del livello-obiettivo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE calcolato come percentuale dell'importo dei depositi coperti in tutti gli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento***. ▌

Articolo 74 quater

Finanziamento del DIF

1. Ogni anno ***fino a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo***, il Comitato, ▌ in stretta cooperazione con gli SGD partecipanti e le autorità designate, determina per ciascun SGD partecipante l'importo totale dei contributi ▌ ***da trasferire al DIF*** al fine di raggiungere i livelli-obiettivo di cui all'articolo 74 ter. L'importo totale dei contributi ***da trasferire*** non supera i livelli-obiettivo di cui all'articolo 74 ter ▌ .

2. ***Gli importi da trasferire di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 74 ter. Il Comitato determina l'importo che ciascun SGD partecipante deve trasferire conformemente all'articolo 74 bis, paragrafo 2,*** e il metodo ***di calcolo dei contributi ponderati in funzione del rischio*** stabilito ***nell'***atto delegato ***di cui al paragrafo 9***.

▌

▌ ***I trasferimenti dall'SGD partecipante al Comitato hanno luogo entro il 30 giugno di ogni anno***.

3. ***I trasferimenti di ciascun SDG partecipante*** che sono stati debitamente percepiti non sono rimborsati ***all'SDG partecipante***.

4. ***Gli importi trasferiti da*** un SGD partecipante ▌ al DIF conformemente al presente articolo sono computati ai fini del livello-obiettivo minimo che ***ogni*** SGD partecipante deve raggiungere a norma dell'articolo 10 ▌ della direttiva 2014/49/UE.

▌

▌

5. Il Comitato, previa consultazione dell'SGD partecipante interessato e dell'autorità designata, differisce, integralmente o parzialmente, il trasferimento dell'importo

determinato dal Comitato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo quando:

a) un SGD partecipante non dispone di mezzi finanziari sufficienti per trasferire gli importi dovuti, in quanto ha utilizzato i fondi dell'SGD a norma dell'articolo 11 della direttiva 2014/49/UE prima della data in cui ha luogo il primo trasferimento dall'SGD partecipante al Comitato; oppure

b) un SGD partecipante non dispone di mezzi finanziari sufficienti per trasferire gli importi dovuti, in quanto ha utilizzato i fondi dell'SGD per le finalità di cui all'articolo 41 bis prima del raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 74 ter.

Il Comitato, previa consultazione dell'SGD partecipante e dell'autorità designata, definisce un piano per il pagamento del trasferimento dovuto dall'SGD partecipante, tenendo conto dei contributi che l'SGD partecipante può raccogliere a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE e della necessità per l'SGD partecipante di rimborsare gli importi presi in prestito.

I differimenti concessi non possono comportare aumenti dei trasferimenti per altri SGD partecipanti volti a mantenere il livello-obiettivo conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

6. ***Fino a quando un SGD partecipante gode di un differimento a norma del paragrafo 5 del presente articolo, qualsiasi contributo straordinario raccolto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/49/UE, qualsiasi recupero sui diritti nei confronti degli SGD in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE e dell'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE, qualsiasi rimborso o entrata derivante da misure adottate in conformità dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE è trasferito al DIF al fine di ottemperare agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 prima che tali mezzi finanziari siano utilizzati per raggiungere nuovamente il livello-obiettivo dell'SGD partecipante.***

7. ***Dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo, il Comitato, in stretta cooperazione con gli SGD partecipanti e le autorità designate, determina i contributi che devono essere raccolti da ciascun ente creditizio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b, e che devono essere trasferiti al DIF dall'SGD partecipante al fine di mantenere il livello-obiettivo di cui all'articolo 74 ter.***

8. ***Dopo 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo, il Comitato può, in stretta cooperazione con gli SGD partecipanti e le autorità designate, differire i contributi richiesti da raccogliere conformemente al paragrafo 7 al fine di assicurare che la somma da trasferire raggiunga un importo proporzionato ai costi del processo di raccolta per gli SGD partecipanti, a condizione che tale differimento non incida sostanzialmente sulla capacità del Comitato di utilizzare il DIF conformemente all'articolo 41 bis.***

9. ***L'ABE elabora progetti di norme di regolamentazione*** al fine di specificare un metodo basato sul rischio per il calcolo ***degli importi che gli SGD partecipanti devono trasferire al DIF conformemente*** al paragrafo ***1*** del presente articolo.

I

Le norme tecniche di regolamentazione includono una formula di calcolo, indicatori specifici, classi di rischio per i membri, soglie per i coefficienti di ponderazione del rischio assegnati alle specifiche classi di rischio e altri elementi necessari. Il grado di rischio ***di ciascun SGD partecipante*** è valutato ***tenendo conto di tutti gli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ad esso affiliati*** sulla base dei seguenti criteri:

a) il livello di capacità di assorbimento delle perdite dell'ente;

b) la capacità dell'ente di onorare i propri obblighi a breve e a lungo termine;

▌

d) la qualità delle attività dell'ente;

e) il modello di business e il management dell'ente;

f) la misura in cui le attività dell'ente sono vincolate.

g) esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali dello Stato membro in cui l'ente creditizio è autorizzato;

h) se l'ente creditizio è soggetto ai requisiti prudenziali a norma della direttiva EU/2013/36 e del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'EBA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 74 quater bis
Limiti per i prestiti obbligatori durante la fase di costituzione dell'EDIS I

L'SGD partecipante eroga prestiti obbligatori conformemente all'articolo 41 bis a decorrere dal 1º luglio successivo a 1 anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo entro i seguenti limiti:

a) a decorrere dal 1º luglio successivo a 1 anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo, il 65 % del livello-obiettivo minimo di ciascun SGD partecipante;

b) a decorrere dal 1º luglio successivo a 2 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo, il 55 % del livello-obiettivo minimo di ciascun SGD partecipante;

c) a decorrere dal 1º luglio successivo a 3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo, il 45 % del livello-obiettivo minimo di ciascun SGD partecipante;

d) a decorrere dal 1º luglio successivo a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo, il 35 % del livello-obiettivo minimo di ciascun SGD partecipante;

e) a decorrere dal 1º luglio successivo a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo e fino al completamento della costituzione del DIF, il 25 % del livello-obiettivo minimo di ciascun SGD partecipante.

Articolo 74 sexies
Attuazione delle decisioni previste dal presente regolamento

1. L'SGD partecipante adotta le azioni necessarie per attuare le decisioni di cui al presente regolamento.

   Nel rispetto del presente regolamento, l'SGD partecipante esercita i poteri conferitigli dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/49/UE alle condizioni fissate dalla stessa normativa. L'SGD partecipante informa il Comitato in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri.

2. Ove un SGD partecipante non abbia applicato o rispettato una decisione adottata dal Comitato ai sensi del presente regolamento o l'abbia applicata in modo tale da mettere a rischio l'attuazione efficiente dell'***EDIS I*** e gli obiettivi del presente regolamento, il Comitato può ordinare all'SGD partecipante di adottare qualsiasi azione necessaria per conformarsi alla decisione in oggetto.

3. Ove un ente creditizio affiliato a un SGD partecipante sia destinatario di una decisione dell'SGD partecipante, compresa la fatturazione dei contributi, e, intenzionalmente o per negligenza, non abbia rispettato tale decisione, il Comitato adotta una decisione con cui ***incarica un SGD partecipante di addebitare all'ente creditizio interessi su*** una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 38.

Articolo 74 septies
Prestiti volontari concessi o chiesti agli SGD non partecipanti

1. Il Comitato decide di chiedere prestiti per il DIF ai sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri non partecipanti nel caso in cui:

   a) ***i mezzi finanziari disponibili del DIF e*** gli importi raccolti in base ***al prestito obbligatorio*** non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti mediante ricorso al DIF ***a norma dell'articolo 41 bis***;

   c) i mezzi di finanziamento alternativi previsti dall'articolo 74 octies non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli.

2. Tali sistemi di garanzia dei depositi decidono in merito a detta richiesta a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/49/UE.

3. Su richiesta, il Comitato può decidere di concedere prestiti ad altri sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri non partecipanti. Per quanto riguarda le condizioni del prestito si applica per analogia l'articolo 12 della direttiva 2014/49/UE***, ad eccezione del paragrafo 1, lettera b)***.

Articolo 74 octies
Meccanismo di finanziamento alternativo

1. Il Comitato può contrarre per il DIF prestiti o altre forme di sostegno presso gli enti, gli enti finanziari o altri terzi che offrono condizioni finanziarie migliori, al momento più opportuno in modo da rendere ottimale il costo del finanziamento e mantenere la

sua reputazione. I proventi di tali prestiti sono utilizzati esclusivamente per ***fornire sostegno di liquidità o*** onorare gli obblighi di pagamento nei confronti degli SGD partecipanti, nel caso in cui gli importi raccolti a norma ***dell'articolo*** 74 quater ▌ non siano immediatamente accessibili o non coprano gli importi chiesti al DIF in relazione ***all'utilizzo di fondi dell'SGD di cui all'articolo 41 bis***.

2. I prestiti o le altre forme di sostegno di cui al paragrafo 1 sono pienamente rimborsati a norma ***dell'articolo*** 74 quater ▌ .

3. Le spese sostenute mediante il ricorso ai prestiti di cui al paragrafo 1 sono a carico della parte III del bilancio del Comitato e non del bilancio dell'Unione o degli Stati membri partecipanti.

4. Il Comitato può decidere di investire i proventi dei prestiti conformemente all'articolo 75, al fine di tutelarne il valore reale.";

35. alla parte III, titolo V, capo 2, l'intestazione della sezione 2 è sostituita dall'intestazione "Amministrazione dell'SRF e del DIF";

36. l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

Articolo 75
Investimenti

1. Il Comitato amministra l'SRF e il DIF a norma del presente regolamento e degli atti delegati adottati in conformità del paragrafo 4.

2. Gli importi ricevuti dall'ente soggetto a risoluzione o dall'ente-ponte, gli interessi ed altri proventi degli investimenti e qualsiasi altro provento confluiscono esclusivamente nell'SRF e nel DIF.

3. Il Comitato possiede una strategia di investimento prudente e sicura, quale stabilita negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e investe gli importi detenuti nell'SRF e nel DIF in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio, tenendo conto degli atti delegati di cui all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché delle altre pertinenti disposizioni del suddetto regolamento. Gli investimenti sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale, geografico e in modo proporzionale. Il rendimento degli investimenti confluisce rispettivamente nell'SRF e nel DIF.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura stabilita all'articolo 93 riguardo alle regole dettagliate per l'amministrazione dell'SRF e del DIF e ai principi e criteri generali che governano la loro strategia di investimento.";

37. ▌

38. alla parte III, titolo VI, articolo 81, paragrafo 4, articolo 83, paragrafi 2 e 3, articolo 87, paragrafo 4, e articolo 88, paragrafi 2 e 6, i termini "autorità nazionale di risoluzione" sono sostituiti dai termini "autorità nazionale di risoluzione, SGD partecipante o autorità designata, se del caso" e i termini "autorità nazionali di risoluzione " sono sostituiti dai termini "autorità nazionali di risoluzione, SGD partecipanti o autorità designate, se del caso";

39. l'articolo 93 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 74 ter, paragrafo 5, all'articolo 74 quater, paragrafo 5, all'articolo 74 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 75, paragrafo 4, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle pertinenti date di cui all'articolo 99.";

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 69, paragrafo 5, all'articolo 71, paragrafo 3, all'articolo 74 ter, paragrafo 5, all'articolo 74 quater, paragrafo 5, all'articolo 74 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 75, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'articolo 69, paragrafo 5, dell'articolo 71, paragrafo 3, dell'articolo 74 ter, paragrafo 5, dell'articolo 74 quater, paragrafo 5, dell'articolo 74 quinquies, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

39 bis. all'articolo 94 è aggiunto il paragrafo seguente:

‘4. ***Entro il 31 dicembre successivo al primo anniversario dell'entrata in vigore del presente regolamento modificativo, la Commissione riesamina il funzionamento dell'EDIS I. Il riesame comprende in particolare quanto segue:***

(a) l'adeguatezza del meccanismo di finanziamento e del livello-obiettivo dell'EDIS I e i casi di utilizzo del meccanismo di liquidità;

(b) l'ambito di applicazione delle misure finanziate dall'EDIS I a norma dell'articolo 41 bis e le entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

(c) l'opportunità di estendere l'EDIS I dalla fornitura di sostegno di liquidità ai meccanismi di assicurazione dei depositi;

(d) l'opportunità di introdurre un meccanismo di sostegno finanziato con fondi pubblici o il DIF.

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove opportuno, il riesame è accompagnato da una proposta legislativa.

40. all'articolo 99, è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. In deroga al paragrafo 2, l'articolo 1, paragrafo 2, la parte II bis e la parte III, titolo V, capo 2, sezione 1 bis, si applicano a decorrere ***dalle dati seguenti, a seconda di quale data sia posteriore:***

a) data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo;

b) data di entrata in vigore della direttiva sul meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie (AECE);

c) data di completamento della verifica mirata della qualità degli attivi degli enti meno rilevanti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 , che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.";

41. in tutto il testo del regolamento (UE) n. 806/2014, il termine "il Fondo" è sostituito dal termine "l'SRF".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*